

L'ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 13 Maggio 1848.

M. 26 — 27.

INVITO.

Qualche poco di esperienza ci ha avvertito nella vita come dalla traduzione di leggi da una lingua all'altra sieno nati equivoci tali da non comprendere la legge, e da averne sinistra applicazione; ma ci ha avvertito altresì come il tradurre da lingua di indole diversa sia cosa oltre modo difficile.

La legge sociale del 25 marzo 1848 è atto di somma importanza, atto che dee venire a conoscenza del popolo ignaro della lingua tedesca, che dee porsi anche per lingua in quel rango che meritamente ha nel progresso civile.

Nel dare al pubblico la traduzione in italiano della legge Sociale fu nostra intenzione di aprire discussione, anzi che di dire — vedetemi come sono bravo. Preghiamo quanti sono gli amici di libertà e di progresso di volerci gentilmente comunicare quanto vi trovassero di errato nel testo proposto, affinché dall'ingegno di molti esca cosa più perfetta di quella che noi tentammo di dare.

Soluzione di quesito

proposto sull'articolo 27 della Legge Sociale Austriaca
del 25 marzo 1848.

Ci venne fatto quesito se gli Israeliti di Trieste per godere i diritti cittadini e politici debbano ad attendere che l'articolo 27 della Costituzione abbia il suo compimento.

Alla persona che ci propose il quesito rispondiamo per le stampe.

L'Impero d'Austria creato nel 1804 non fu impero che di nome, era piuttosto un'aggregazione di Stati singoli, uniti per vincolo di comune imperante, non da legge sociale che appena doveva farsi, non da leggi comuni. Il Codice Civile del 1811, il quale nella prima parte contiene disposizioni di diritto sociale pubblico, sebbene attivato in molte provincie dell'Impero, non era che la manifestazione di principi, i quali non potevano mandarsi ad effetto per le leggi sociali di ciascheduno degli Stati che disponevano diversamente; il Codice non tolse queste leggi sociali peculiari e fu sempre subordinato a ciò che si diceva *Costituzione provinciale, diritto politico*. La voce *Cittadino* nel Codice era poco più che voce,

perchè Cittadino Austriaco di religione mosaica ad onta del Codice che diceva non essere la religione motivo di diversità nei diritti, non poteva domiciliare o possedere in assai provincie. Il Codice Civile disponeva le menti a libertà, ad egualanza, ma il tempo di vederla in effetto era lontano.

La legge sociale del 25 marzo 1848 compose appena l'Impero Austriaco a Stato *uno* ed indivisibile; appena questa legge creò la condizione di *Cittadino dell'Impero*, riconoscendone i diritti che costituiscono la cittadinanza. Questi diritti sono: libertà di credenza e di coscienza; pubblicità dei culti cristiani ammessi nell'Impero, e del culto mosaico; capacità di possedere baronie, latifondi, beni censuari, beni rustici; capacità di esercitare ogni industria ammessa dalle leggi; capacità ad ogni officio pubblico, ad ogni dignità.

Ma oltre questa legge sociale generale che fissa le condizioni di *Cittadino Austriaco*, oltre questo Impero uno ed indivisibile, vi sono gli Stati singoli, e le leggi sociali speciali che li regolano; stati e leggi che non vengono tolti dalla legge sociale generale. Come gli Stati medesimi vengono subordinati all'Impero del quale fanno parte; così le leggi sociali speciali devono subordinarsi per modo che la legge speciale non renda oziosa la legge generale; che le condizioni di *provincialità* non sieno più ristrette che le condizioni di *Impero*, e quelle non tolzano l'effetto di queste o lo limitino.

Così era avvenuto col Codice Civile il quale proclamata la libertà e l'egualanza, non aveva effetto per le leggi sociali dei singoli Stati che vi contraddivano; le leggi generali non avevano spesso efficacia contro le leggi speciali, come fu per esempio del Tirolo ove la legge generale detta di tolleranza, venne ricusata.

Questa concordanza delle leggi speciali colla generale, verrà pronunciata dal Parlamento Imperiale nella sua prima convocazione; perchè al Parlamento siccome *legislatura* dell'Impero spetta di fissare fino dove giunga la provincialità.

La religione, la proprietà furono in Austria materia di leggi provinciali non di leggi generali. L'Israélita nel quale il Codice riconosceva la condizione di uomo libero e di Cittadino Austriaco, ad onta del Codice non poteva domiciliare in quel tale Stato dell'Impero; poteva in quell'altro domiciliare, non poteva possedere; poteva possedere realtà urbane, non poteva possedere beni rustici; il borghese, nel quale il Codice riconosceva una persona libera, un Cittadino Austriaco, non poteva possedere baronie, non poteva possedere beni rustici.

La legge sociale del 25 marzo 1848 non solo impartisce i diritti cittadini, ma vuole che abbiano ad essere efficaci ad onta delle leggi sociali speciali di ciascuno degli Stati. Essa ordina che la prima legislatura che si radunerà, abbia a togliere quanto di legge sociale speciale potesse impedire l'esercizio in tutto quanto è l'Impero dei diritti cittadini e politici di ogni Austriaco, e che sieno tolte le differenze *civili, politiche* provinciali per capo di religione, e tolta l'incapacità di alcuni ordini di cittadini al possesso di ogni specie di beni fondi.

Fino a che sieno fatte queste modificazioni nelle singole leggi speciali, i diritti cittadini non hanno efficacia piena.

E venendo a Trieste, pensiamo che fino dalla pubblicazione della Costituzione tutti i diritti di Cittadino Austriaco abbiano libero ed immediato esercizio, perchè la nostra legge sociale, che abbiamo sviluppata nel primo anno di questo Giornale, non vi porta restrizione. Gli Israeliti hanno da lungo tempo pienezza di diritti civili; hanno pienezza di diritti cittadini; le restrizioni nei diritti cittadini e politici erano volute da leggi generali, e queste vennero tolte; le leggi speciali interne ammettevano gli Israeliti espressamente ad offici siccome di Borsa, e di Municipalità; nessun ufficio era loro interdetto da legge speciale che sia a nostra cognizione. Non si assumevano nei tempi addietro perchè si pensava di non assumerli.

La legge sociale speciale di Trieste non è tolta, se alcuni non curarono in questo ultimo trentennio di conoscere se Trieste fosse *Stato* o perchè non si fe' valere tale condizione quando vi aveva possibilità di farlo; la legge sociale è tuttora in vigore pieno, in quel modo che la legislazione francese era legge valida in uno dei dipartimenti della Baviera, in una delle provincie della Prussia. La legge sociale propria verrà tolta, quando legge formale cangierà lo Stato di Trieste, in un semplice Comune, verrà tolta quando nascerà fusione completa.

È nostra opinione che gli Israeliti di Trieste non hanno duopo di chiedere ciò che hanno, di volere conceduto da decisione amministrativa, ciò che la legge impedisce loro; è nostra opinione che la *legge sociale generale* ha già tolto quelle differenze che si trovano ancora materialmente scritte in qualch' altra legge generale, e che si ometteranno anche materialmente quando si scriverà nuova legge; è nostra opinione che la legge sociale speciale dello stato di Trieste non contenga disposizione alcuna che attraversi od impedisca l'applicazione piena della legge generale; e che non vi sia il caso di attendere gli effetti dell' articolo 27 della Costituzione.

Parole dette dal sig. Daniele Caroli

nella seduta della Giunta Centrale del 8 Maggio,
in merito ai Deputati per Francoforte.

Per convincersi dell'alta importanza che può avere per Trieste l'inviare Deputati alla Dieta Germanica di Francoforte; per valutare appieno le gravissime conseguenze che dall'accordare loro una illimitata facoltà de-

rivare potrebbero ai nostri materiali interessi, alla politica esistenza ed alla nazionalità di questa Città bisogna considerare specialmente tre punti che sono di decisiva importanza:

il *primo* si è la condizione particolare e gli interessi speciali di Trieste, e la sua posizione politica in confronto delle altre provincie dell'impero austriaco;

il *secondo* la natura e qualità dell'assemblea che va a riunirsi in Francoforte;

il *terzo* la natura e qualità della confederazione che vuole costituirsi.

Per poco che uno conosca la storia di Trieste sa-prà, che essa nel 1382 si sottopose agli Austriaci Arciduchi non in via assoluta, ma con determinate riserve.

Principali dei diritti riservati alla Città furono:

a) che il Duca d'Austria non potesse esigere altre imposte tranne quelle determinate nell'atto di dedizione;

b) che Trieste ed annesso territorio fosse uno Stato *indipendente* dalle altre provincie sottoposte ai Duchi d'Austria, e

c) che avesse il suo proprio Statuto e le proprie autorità giudiziarie.

Questi diritti principali, ai quali in seguito si aggiunsero le franchigie del portofranco, ed altri ancora rimasero illesi fino alla venuta dei Francesi nel 1809, li quali stabilirono un nuovo governo.

La riconquista di Trieste nel 1813 portò di effetto che l'uso di molti fra questi diritti venisse dismesso considerandola non già come paese ricuperato, ma come nuova conquista (occupazione) quasi fosse fusa come frazione nell'impero austriaco.

Ma tutti i suoi diritti anche se non esercitati, Trieste può rimetterli, ed ha ferma fiducia di conseguirli colle vie legali che ci assicura la nostra Costituzione.

È certo che Trieste ha in ciò un interesse vitale: perchè la sua prosperità commerciale richiede indispensabilmente la massima libertà, quindi un'autonomia conveniente e tale che le altre provincie dell'impero non possano mai nè toglierle, nè limitarle questa libertà colla preponderanza dei loro voti e perchè è di ragione che Trieste non abbia da sottostare che a imposte proporzionate alla sua popolazione.

Ora, se si conviene che Trieste debba cercar legalmente di riavere i diritti che gli furono riservati nel patto di dedizione e quelli posteriormente accordati, si dovrà anche ammettere, che questa bisogna tendente a riedificare le fondamenta della sua naturale e politica esistenza in confronto del proprio Sovrano, dovrebbe essere fornita e stabilita prima che si pensasse a contrarre nuove relazioni politiche colla Germania.

Quella è cosa principale, vitale, e deve precedere; questa è accessoria e può susseguire. Importa quindi che i Deputati da spedirsi a Francoforte non sieno autorizzati a nessun atto nè ammissione che potesse pregiudicare i diritti che Trieste deve rivendicare in confronto dell'Austria.

In quanto al secondo dei suddetti punti è noto che l'Assemblea venne convocata per costituire sopra nuove basi la confederazione germanica. Essa è adunque essenzialmente un'assemblea *costituente* per tutte le popola-

zioni germaniche e non germaniche che vi prendono parte.

Secondo le norme della convocazione stabilite dal congresso dei notabili (Borparlament) a Francoforte furono chiamati a riunirsi non già li rappresentanti dei singoli Stati, ma bensì quelli di tutta la nazione e nazioni componenti la confederazione germanica; ed a seconda della notificazione governativa dd. Trieste 22 aprile 1848 i deputati vennero eletti da tutto il popolo sopra basi d'elezione che non potrebbero essere più larghe.

Da ciò deriva che i Deputati della Città di Trieste, qualora intervenissero nella Dietà con illimitata facoltà potrebbero imporre alla città qualunque vincolo e peso, potrebbero assoggettarla a qualunque anche dannosa relazione politica, senzachè la città potesse successivamente invalidare i loro atti, perchè essendone essi i rappresentanti scelti da tutto il popolo triestino, il loro operato diverrebbe per esso obbligatorio.

È adunque già in massima cosa pericolosissima d'inviare Deputati con illimitata facoltà. Ma questo pericolo si presenta assai più evidente, più reale ed allarmante per tutti i nostri interessi, se si riflette alla natura e qualità della confederazione che vuolsi costituire.

È cosa di fatto conosciuta dai giornali che una gran parte, anzi la maggiore dei Tedeschi, tende a costituire uno stato germanico il quale dësse leggi a tutti i popoli componenti la confederazione.

A questo partito appartiene una gran parte dei Tedeschi dell'Austria, i quali diedero in Vienna il loro programma ai Deputati nel senso suddetto; stabilendo tra le altre, che "la Sovranità dello Stato Austriaco potrà essere limitata dalla Confederazione, da crearsi, in tanto solamente in quanto sia necessario pella sussistenza di essa e *pella costituzione di una Germania unita e potente*".

Un altro partito — al quale oltre buona parte dei Tedeschi meglio pensanti dell'Austria appartengono l'intera Boemia, la Moravia e Slesia, il Litorale e Trieste; in una parola tutte le provincie non tedesche dell'Austria — opporsi alla costituzione di uno Stato germanico nel senso suddetto e vuole conservata in tutta interezza la Sovranità e politica esistenza dell'impero austriaco; quindi le proteste dei Boemi, quindi quelle dei Moravi e Silesiani.

Senonchè alcuni del primo partito, vista la opposizione spiegata dal secondo e temendo che in via aperta non avrebbero conseguito il loro scopo, cercano di arrivarvi con ambagi, e nel mentre protestano di non voler ledere menomamente la sovranità dei singoli Stati, tentano però a far sanzionare dei principî riguardo alle attribuzioni da demandarsi alla confederazione, i quali poi sostanzialmente inducono e stabiliscono quell'unità di stato nazionale, che è il loro supremo scopo. Quindi la domanda di una armata e flotta *federale*, di una rappresentanza *unita all'estero*, di un unico sistema di commercio e navigazione, di un unico codice civile e penale, di un tribunale *federale*.

Egli è certo che, secondando queste domande, verrebbe in breve limitata, quindi estinta la sovranità dei singoli Stati, perchè demandandosi alla confederazione un potere rappresentativo, legislativo, giudiziario ed esecutivo, poco o nulla più rimane ai singoli Stati, e più di

ogni altro ciò sarà pregiudizievole all'Austria, composta da sì diversi elementi, ed in cui il numero maggiore della popolazione si è quello formato da nazioni non tedesche.

Se vogliansi evitare questi danni è essenzialmente indispensabile di convenire nel principio, che la confederazione germanica non abbia a formare uno Stato solo, ma una lega di Stati, i quali si uniscono per comune difesa e per concertare misure di comune utilità, da adottarsi di comune accordo dei singoli Stati e senza verun loro obbligo di stare alle deliberazioni della Dieta. Potranno conseguentemente convenire gli Stati nell'adottare un comune sistema postale, monetario, di misure e pesi; potranno convenire in massima nei principî costituzionali d'accogliersi in ogni singolo Stato, potranno adottarsi comuni codici civili e penali; tutto però soltanto per libero accordo non per obbligo preventivamente stabilito.

Se diversamente si stabilisse; se si ammettesse un obbligo dei singoli Stati di obbedire alle deliberazioni della Dieta federale, con una parola se si accordasse alla confederazione germanica un potere legislativo qualsivoglia, sarebbe già distrutta una parte essenziale della sovranità dei singoli Stati, e fatto il primo passo verso quell'unità di Stato germanico che devevi evitare.

Il momento in cui il cittadino Austriaco ricevesse leggi non più da Vienna, ma da Francoforte sarebbe l'ultimo dell'Impero Austriaco, perchè tutte le nazioni non tedesche, le quali naturalmente nè possono, nè vogliono ammettere la supremazia dell'elemento tedesco, tanto inferiore di numero, sarebbero per salvezza della propria esistenza costrette di staccarsi.

E perciò, se è vero che al suddito austriaco deve assai più interessare la conservazione dello Stato austriaco che non la costituzione di uno Stato germanico, e se è vero che una condizione essenziale dell'esistenza e conservazione dello Stato austriaco si è di non cedere ad altri nè tutto, nè parte de' suoi diritti sovrani, bisognerà anche convenire che i Deputati di Trieste abbiano sempre a tenere fermo come principio supremo, che la confederazione germanica non si costituisca come Stato e che ad essa non venga demandato verun diritto della sovranità nè direttamente, nè indirettamente con accordare delle misure comuni che a tale fine tendessero.

Questi pochi cenni riguardo agli interessi di Trieste, crediamo sieno da sottoporre agli Elettori, perchè possano valutare le conseguenze di un mandato illimitato.

Cronaca municipale.

3 maggio. Giungono Deputazioni da alcuni Comuni dell'Istria per intendere dalla Commissione Municipale di Trieste quelle cose per le quali furono invitate di associarsi a lei, nell'invio di Deputazione al Trono Costituzionale (come lo dissero). Sembra che le Deputazioni sieno ritornate ai loro mittenti senza venire a concertazione alcuna. In Vienna si ebbe troppa fretta di dare la Costituzione, la quale come è indicato nel Rapporto del Ministro dell'interno del 15 marzo 1848 (*Osservatore*

Triestino N. 55) fu concertata colle Deputazioni delle Province e degli Stati che eransi mandati al Trono, senza attendere che giunga quella di Trieste, la quale avrebbe certamente avvertito sulle condizioni statiste di queste regioni che si credettero identiche col *Gorerno del Litorale*, quasi fosse stato in epoca qualsiasi costituito in Stato.

8 detto. I lavoranti alle opere pubbliche fanno mostra di ammutinarsi per impedire la diminuzione della mercè giornaliera; esce la nazionale, la civica ed il militare — però non fu nulla. Si prepara qualche concordia fra sarti anche nella mira di sostenere i prezzi di mercè giornaliera. Pensano alcuni che non fosse necessità di lavoro pei laboriosi, e che quelli meno disposti alle oneste attività si infingano che il Comune abbia a dare loro i mezzi di sostentamento, ed oggi ed in futuro.

L'antichissimo segno di Trieste l'alabarda di s. Sergio diviene assai comune e la si porta da militi della Nazionale come da cittadini; la Civica non ebbe mai a deporlo. Questo segno che vede scolpito su imprese antiche e moderne, che si vede collocato sul gonfalone del Comune portato nelle processioni solenni, che si vede sulle chiese, sui suggerli di stabilimenti patrii torna in uso dei Triestini, che se ne ornano il petto.

E qui diremo come l'impresa più antica di Trieste fosse uno scudo rosso coll'alabarda bianca, di acciaio, come questa impresa si vegga ancora così colorata nel gonfalone del Comune, rifatto interamente sulle tracce dell'antico, e lo si vegga dipinto così anche sul telone del Teatro detto grande; come questa impresa sia stata conservata fino a che l'Imperatore Federico III non l'ebbe a cangiare col diploma del quale abbiamo recato brano cangiando pure il colore dell'alabarda da bianco in giallo. E noteremo pure come nello Stemma imperiale maggiore del regnante Imperatore e del precedente, l'alabarda sia stata presa per un'ancora capovolta, e come ancora la si trovi così segnata e descritta. Nel Museo di antichità si conserva antico stemma grande inciso in pietra, collocato a ridosso della cella funebre del Winkelmann, di precisa forma come usavasi.

Ameremmo molto di conoscere per nostra istruzione, e per argomento di *istrianità*, se in verità il Comune di Trieste abbia usato in tempi antichi come suoi i colori giallo e celeste. Confessiamo che sarebbe per noi cosa nuova, ma confessiamo altresì con compiacenza di apprendere ogni di cose da noi ignorate, e di averne desiderio.

1 e 6 maggio In due sedute la Commissione si occupa di affari ordinari di amministrazione, di cose veramente straordinarie notiamo la sollecitudine perchè nel venturo autunno sia piantato un viale di platani a ciò che negli anni avvenire gli imbecilli vi possano passeggiare all'ombra; la piantagione di un *boschetto* intorno la stanza mortuaria dello Spedale; ed il rifiuto del Municipio cioè (della Commissione Municipale) di manifestare ai Deputati per Francoforte i desideri del Comune perchè si ritiene il Corpo elettorale scelto dal popolo e rivestito di tutti i poteri occorrenti.

10 detto. vengono eletti Deputati a Francoforte:
per *Trieste i signori*

Cav. Carlo de Bruck
D.r F. M. Burger

Supplenti i signori

Carlo Regensdorf
Giovanni Hagenauer
Ernesto Mettike
Ermanno Lutteroth

per *l'Istria il signor*

D.r Pietro Kandler

· *Supplente il signor*

D.r G. Jenny

Resoconto del Comune

di *Trieste pel 1846.*

Avvicinandosi il tempo che il Resoconto del Comune di Trieste pel 1847 verrà discusso, e come speriamo pubblicamente, non sarà malgrado il sapersi come venisse trattato nell'anno decorso dal Comitato incaricato di farne relazione al Consiglio Municipale di allora.

Relazione del Comitato

sul *Resoconto del 1846.*

Il Comitato delegato a vedere il Resoconto del 1846 si onora di dare pel mio organo relazione del risultato dei suoi lavori.

La necessità e la convenienza di comitati per procedere ad esame di siffatte operazioni dell'amministrazione si sono mostrate anche in questo, come in altri incontri, dacchè non potendo né dovendo il Consiglio Municipale occuparsi della contabilità del conto medesimo, né dell'aggiustatezza delle singole partite o del loro complesso, ma dovendo invece portare giudizio sull'andamento e sui risultati dell'amministrazione dell'anno decorso, era conveniente che la relazione dell'amministrazione venisse redatta in modo che siffatto giudizio fosse possibile, ed un consesso numeroso potesse procedervi con prontezza e con sicurezza. Nella quale relazione certamente le cifre non possono dimenticarsi, ma non possono nemmeno figurare come unica materia ed elemento del conto, che ciò si appartiene alla Cassa ed alla Contabilità, le quali delle cifre e delle giustificazioni di queste si occupano; e non sarebbe che una parte dell'amministrazione, cioè a dire la parte di economato la più materialmente esatta; però rimarrebbero ancora quegli altri nobilissimi e precipui elementi che costituiscono l'amministrazione virtuale; l'operare cioè di quella prudenza la quale deve dirigersi a promuovere il migliore servizio e vantaggio dal quale ne scaturisce la pubblica prosperità. Queste omissioni sono vitali, dacchè se dalla lista delle cifre di esazione risulta realmente introitata tutta quella somma che erasi assegnata all'introito, dalle sole cifre non può certamente vedersi quali difficoltà abbia offerto l'esazione, quali provvedimenti si sieno mostrati per avventura necessari, quali fatali necessità costringano a perseverare nel metodo di esazioni praticato; né quale merito e lode ne venga, non già alla Cassa la quale introita quanto danaro regolarmente assegnato all'esazione venga a lei recato,

sibbene all'amministrazione la quale con saggezza seppe adoperare mezzi prudenti ed adatti da fare sì che l'economia attiva non ebbe a soffrirne menomamente.

E d'altro canto la lista dei dispendi regolarmente erogata, senza rilasciare né più danaro, nè meno di quello sia stato assegnato per pagamenti da farsi, dà in vero certezza di puntualità e regolarità negli esborsi; non dà poi né indizio, né prova che mediante le erogazioni siasi conseguito quel pubblico vantaggio, siasi promosso quel benessere che è scopo e debito del dispendio.

Nè puossi supporre che la notorietà supplisca a tale difetto, dacchè vaga assai è questa, imperfetta e non partendo dall'Amministrazione medesima che sola conosce per propria esperienza tutto lo stato delle cose, che sola ha l'obbligo di esporre sinceramente e senza reticenza, è impossibile che la si rilevi da voci vaghe le quali sono poi regolate dagli interessi individuali, da propensioni od avversioni.

La mancanza di questo resoconto dell'amministrazione virtuale, pone il Consiglio nella posizione di non poter venire incontro ai difetti, di non poter aumentare i mezzi con quei provvedimenti che sieno adatti all'indole dei casi; e ne verrebbe facilmente che il reggimento del Comune in luogo di essere previdente, prudente, promovitore ed agente per proprio impulso ed attività, si ridurrebbe ad essere meccanico testimonio della rinnovantesi rotazione di una serie abitudinaria di introiti, di dispendi, e di operazioni, della quale nemmeno si sa con certezza se sia sistema, o non piuttosto caso. Che se ciò si avesse voluto dalla legge, se niuno spirto avesse dovuto penetrare nel reggimento del Comune, sarebbe stato del tutto ozioso il formare un Consiglio Municipale, il quale non essendo incaricato di prendere parte all'Amministrazione materiale, non essendo costituito in dicastero, ogni attività si ridurrebbe a nulla per l'effetto, si ridurrebbe a molestia inutile per quelli che vi sono chiamati a prendere parte. Il che certamente ned è, nè può essere perchè sinceramente dedicata alla felicità dei suditi è l'austriaca legislazione, fra la quale figura il Regolamento organico di questo Comune.

Il conto reso per cifre soltanto, è un conto ottimo se dato da un ufficio pagatoriale, ad oggetto di esaminare come tutti i danari sieno stati esborsati effettivamente e regolarmente; è insufficiente, imperfetto se dato da chi ha da dare contezza dell'andamento di un'Amministrazione, e la ha da dare ad un corpo il quale non può, nè deve occuparsi di cose di contabilità senza mancare al proprio istituto, e senza arrogarsi attribuzioni che spettano ad altri dicasteri. Il Consiglio Municipale non vuole certamente dilatare quella sfera di attività che la legge ebbe ad assegnarli, perchè conosce molto bene che oltre il caso di disobbedienza al supremo potere, sarebbe ciò un alterare quella distribuzione di mansioni, dall'armonia delle quali scaturisce il migliore servizio, e da questo il pubblico ben essere; ma il Consiglio mancherebbe al debito suo e si avrebbero gli stessi effetti, se di quelle mansioni che gli furono attribuite non facesse quell'uso che gli venne imposto dalla legge.

Si è pensato forse che tale conto virtuale sia cosa immaginaria, sia cosa inusitata del tutto; ma ciò non è. Imperciocchè cominciando dalle pubbliche amministrazioni

maggiori, e scendendo alle minori private, si vede costantemente anche quando viene dato ad esame il conto materiale, esporsi gli operati di quell'Amministrazione che lo dà, le difficoltà avute, il modo in cui furono superate, i vantaggi che ne furono di conseguenza, i pregiudizi che ne ridondarono, dal che soltanto ne viene la conoscenza dello stato virtuale e materiale del fondo o dello stabilimento, ne viene conoscenza dell'oggetto sottoposto all'Amministrazione.

Queste considerazioni ed osservazioni vennero fatte altre volte in occasione dell'esame dei Contoresi, ed oggi si rinnovano, ripromettendosi che l'Amministrazione Municipale in futura occasione lo produca in quella forma che è qualificata.

Non vorrassi negare che la consuetudine dei tempi passati, allorquando il reggimento del Comune era poggiato al solo Magistrato, questo consci dello stato delle cose, ritenesse superfluo di esporlo a sé medesimo; ma le cose sono cangiate, e dacchè v'ha Consiglio è indispensabile che questo venga posto a giorno dello stato, perchè desso non prendendo parte all'Amministrazione materiale, nè perciò avendone conoscenza per propria azione, può dedurla soltanto da relazione a lui fatta da quegli che ha la conoscenza.

Fu pensato forse che questo conto d'Amministrazione, sia il conto di danari avuti e dati dalla Cassa Civica. Però considerando davvicino la cosa facilmente si vede che sarebbe questo un equivoco che si vuole supporre soltanto di forme. Imperciocchè la Cassa Civica non viene, nè può venire in contatto col Consiglio Municipale, il quale non è dicastero; la Cassa è un ufficio ausiliario del Magistrato medesimo in ramo determinato, e con lui solo viene in contatto. Il conto della Cassa è destinato di essere avanzato ai dicasteri di contabilità, e corra pure la sua via, che il Consiglio non vuole certamente toglierla nè impedirla. Il Conto reso deve essere dato al Consiglio, nè certamente può darsi da altri che dal Magistrato. Se il Magistrato prende ad elemento del Resoconto il Conto materiale della Cassa Civica, lo faccia pure, che certamente il Conto materiale deve prodursi siccome elemento del complessivo Conto reso; ma al Conto della Cassa dovrà unirsi quel referato o relazione, o qual altro nome si voglia dare (che i nomi non importano) e questo referato dovrà redigersì e per la materia e per la forma siffattamente che sia qualificato per la conoscenza e discussione in Consiglio, e quindi appartenendo al Consiglio l'amministrazione virtuale del Comune, conviene darsi un Conto virtuale, il quale non certamente può farsi dalla Cassa Civica, ignara per suo istituto delle operazioni dell'Amministrazione, ignara degli effetti delle disposizioni amministrative, ignara poi delle istituzioni comunali le quali non hanno diretta dotazione dal Civico Tesoro, ignara interamente di quelle istituzioni le quali hanno bensi dotazione dal Civico Tesoro, ma hanno proprio maneggio di danaro.

Questa prerogativa del Magistrato amministrante è nobilissima, e tale da non affidarsela ad altri corpi o dicasteri, dacchè il Conto virtuale è il migliore testimonio di quella prudenza per cui al Magistrato venne dato carico dell'iniziativa nell'Amministrazione del Comune, è testimonio di quell'interesse che prende alle cose comu-

nali, non col braccio soltanto, ma colla mente e col cuore; è il migliore elogio del suo operare.

E si confida che il Magistrato vorrà in oggetto sì precipuo delle attribuzioni del Consiglio, porsi nella sua nobile e naturale posizione, dando esso, che solo ne è in posizione, conto virtuale, che presenti lo stato del Comune e non della Cassa Civica soltanto, e dia possibilità al Consiglio di esercitare le sue mansioni, senza porsi per necessità in posizione di fare ciò, che da lui non dovrebbe potersi esigere.

Sembra dal referato fatto dal Magistrato che si voglia addossare al Consiglio minore una responsabilità di amministrazione, la quale veramente a lui non rispetta. Imperciocchè non della dispositiva si rende conto, ma della esecuzione, la dispositiva non potrebbe che dare occasione ad un'eccedenza nell'uso dei poteri, la quale tanto meno si può supporre quantochè le superiori autorità vegliano perchè nessun corpo esca dai limiti delle sue attribuzioni. Uno solo è il Consiglio Municipale; sia che si raduni in numero di quaranta, oppure in numero di dieci secondo il genere degli affari; tanto è vero che è un solo corpo, che il Consiglio minore non ha possibilità di radunarsi, mentre è radunato l'altro; né uno potrebbe essere presentato all'altro. Il Consiglio minore non potrebbe avere più responsabilità che non ne abbia il minore; né l'uno, né l'altro possono appropriarsi l'Amministrazione materiale che è del solo Magistrato.

Per quest'anno, il Comitato darà in quel modo che gli è concesso, relazione.

Dal conto della Cassa Civica (della cui esattezza non rispetta al Consiglio dubitare dacchè esso è un fatto, e questo fatto ci viene senza contraddizioni esposto dal Magistrato) risulta che essa abbia introitato effettivamente nell'anno amministrativo decorso la somma di fiorini 1.153966 22 $\frac{3}{4}$, dei quali 1.061950. 20. 3 appartengono agli introiti ordinari, 7870. 24. 1 agli introiti straordinari; 84145. 37 $\frac{3}{4}$ sono poi introiti di giro con più per questa rubrica fni. 23363. 1 in obbligazioni.

Su questi introiti e fra le pubbliche imposizioni il precipuo è quello del vino e carni con fni. 769.331, la fondiaria e casatico con fni. 176.228.27 —, il lastrico con fni. 50.015. 24; le tasse di mercato con fni. 3245. 30, le tasse di macellazione con fni. 3191. 30, le tasse di caccia con fni. 128.

Altri introiti che appartengono alla categoria di tasse, la cui destinazione è però riservata per coprire le spese di istituzioni determinate sono:

Tasse scolastiche con	fni. 897. —
Tasse mortuarie con	5479. 10

Tra i redditi civili della Cassa Civica figurano introitati per

Affitti di stabili	fni. 42030. 31 $\frac{3}{4}$
Affitti livelli	" 1772. 25 $\frac{3}{4}$
Interessi di capitali	" 7118. 4 $\frac{3}{4}$
Contributi fissi	" 150. —
Diversi ordinari	" 2363. 10 $\frac{3}{4}$

Questi sono redditi ordinari. Fra gli straordinari sono:

Vendita di realtà	fni. 50. —
Affrancazione di fitti livelli	" 474. 55
Risarcimenti	" 7345. 29 $\frac{1}{4}$

Quanto agli introiti di giro furono introitati per restituzione di anticipazioni fni. 18513. 22, danaro per obbligazioni fni. 414. 7 $\frac{3}{4}$, danari estranei in metallo fni. 65218. 8 $\frac{1}{4}$, in obbligazioni 23363. 1.

Facendosi ad esaminare questo stato di introiti effettuati e paragonato cogli introiti possibili, vedesi una cifra di 163476. 19 $\frac{3}{4}$ di danari non esatti, la quale risolta nei suoi elementi dà il risultato seguente.

Per titolo di dazi civici dovrebbero introitarsi fni. 32554. 50, però di questi sono fni. 10000 dovuti dall'attuale arrendatore; questi però non erano scaduti nel di chiusa del conto, e vennero soddisfatti, nel principiare dell'anno 1847. — Gli altri fiorini 22554. 40 sono qual debito di Antonio Snider, ora della sua massa, del quale s'occupò questo spettabile Consiglio, e fu avviato componimento amichevole in via di transazione sulla lite esistente. Sicchè questa prima categoria cessa onniamente.

Per titolo di affittanze urbane appariscono in restanza fni. 36421; però di questi sono fni. 35203. 19 dovuti dall'Erario per fitto di edifici tenuti dagli stabilimenti di pietà, sicchè soltanto fni. 4217. 56 $\frac{1}{4}$, appariscono dovuti da affittuali in parte pagati, in parte escussi mediante giustizia.

Per titolo di imposta erano dovuti alla fine dell'anno fni. 3445. 52, ora nol sono più.

Gli affitti livelli sono in vera restanza per fni. 7114. 15, dei quali si avrà occasione di occuparsene più abbasso.

Per interessi di capitali apparisce le somma di fni. 1615. 14 $\frac{3}{4}$, dei quali peraltro fni. 943. 35 dovuti dal Monte di Pietà, gli altri da privati contro cui si agisce.

Fra gli introiti straordinari apparisce in arretrato per prezzo di realtà vendute la somma di fni. 19296. 38. 1 composta di tre partite, l'una delle quali oggidì pagata; la principale di fni. 18871. 32 $\frac{3}{4}$ poi dovuta dal Monte di Pietà non introitabile per ora.

Apparisce fra le restanze l'importo di fni. 6735. 55 per affrancazione di censo fondiario, ma questa restanza è apparente, dacchè dipende onniamente dalla volontà dei debitori di affrancare il censo.

Fra i risarcimenti figurano fni. 4026. 20 per ratazione alla spesa di copertura del torrente maggiore alla quale si erano obbligati i possessori limitanei di case, della quale una parte fni. 1219. 55 venne pagata.

Fra le partite di giro nelle anticipazioni riavute vi ha la restanza di fni. 51296. 11 $\frac{1}{4}$, delle quali partite siccome dipendente onniamente da operazioni di amministrazione, si sorpassano.

Il quale stato di introiti della Cassa Civica meno che per una partita, corrispondendo alla reale esigibilità, e per le pochissime vere restanze dipendendo da fatti estranei all'amministrazione è all'intutto soddisfacente, e tale da non potersi sconoscere la regolarità dell'amministrazione di cassa, la saggia previdenza del Magistrato, degne di encomio, se pongasi mente che l'introito supera il milione, che l'incasso è seguito con tutta regolarità e prontezza, senza bisogno di mezzi coattivi, senza interposizione di questioni e litigi, senza quegli stancheggi e quel ripetuto questionare che pone la moralità privata sotto le forme di giustizia, credendo di nasconderne il difetto. E come fede chiama fede, lealtà lealtà; nel fare

giustizia a quelli che si fecero a contrattare col Comune e ne adempierono i patti, devesi pur far giustizia alla leale prudenza dell' Amministrazione che con provvedimenti saggi e giusti tolse il facile solletico di mancare agli obblighi verso il Comune, quasi fosse cosa di nessuno, le cose del pubblico. E non può sconoscersi che in ciò la pubblica moralità siasi migliorata per l' onestà dei contratti, per la pontualità nell' esecuzione; e se lo stato odierno vogliasi confrontare con quello d' altri tempi, nei quali impresa e processo erano sinomini, conviene attribuire all' istituzione municipale qualche buon effetto a meno che nol si voglia del tutto accidentale. La regolarità degli incassi nella imposta sulle case, senza reclami che meritino alcun riguardo dopo chiuse le procedure prescritte, è testimonianza che la Commissione incaricata della ripartizione sia proceduta con quella saggezza che agli uomini è dato in sì difficile cosa, maggiormente difficile perchè è impossibile soddisfare quel naturale desiderio che è in ogni contribuente di sopportare il minore aggravio possibile.

Duole di doversi soffermare su d' una partita, della quale non l' accidentale restanza, sibbene le cause di questa richiamano l' attenzione, ed è quella dei contributi che dare dovevano i frontisti del torrente maggiore nell' opera proficua di copertura dello stesso. Imperciocchè parte delle somme in restanza sono tuttora dovute non già per ritardo di pagamento, ma per rifiuto dei chiamati, i quali credono o non mantenuti i patti sotto i quali ebbero a farsi oblatori; o per difetto di forme e d' essenza della scritta di obbligazione; e l' uno e l' altro spiacevole motivo di rifiuto, più spiacevole che non la perdita di quelle somme che in verità non sono nè molte né forti, riducendosi in complesso a fni. 2000 circa.

Vuolsi avere fidanza che questa partita venga portata a quello stato di liquidità che le è necessario e che non ne abbia l' Erario a soffrire pregiudizio.

Quanto ai dispendi il Conto della Cassa Civica dà il seguente risultato che vuolsi riferire in cifre sommarie. —

All' Erario Sovrano per aversuali in relazione delle imposte camerali fni. 570,000 per modo che ne rimasero disponibili per i bisogni del Comune 472,450 fni.

Di questi vennero applicati

All' Amministrazione civica . . fni. 64430. — cioè Magistrato ed uffici ausiliari, ripartito questo dispendio come segue:

Paghe	fni. 44911. 47
Pensioni	" 7611. 13
Affitti di stabili	" 3392. 30
Spese diverse	" 8515. 6
Per la pubblica sicurezza	" 39962. 25

cioè: Polizia fni. 32254. —
Prigioni " 5061. 53
Ergastolo " 2646. 32

Per l' istruzione pubblica fni. 63464. 23
cioè: Ginnasio fni. 2300. —

Academie	" 4500. —
Scuole popolari	" 42414. —
Scuole di canto	" 2300. —
Ginnastica	" 150. —
Stipendi	" 4450. —

Biblioteca	fni. 900. —
Orto bot. Scuola Agr.	
Scuola arti	6400. —
Dei quali la Scuola d' arti "	4450. —
Casa dei poveri	fni. 29721. 4
Incendi	" 4906. 24
Spese di culto	" 5845. 28
Sanità pubblica in genere	" 95264. 51
cioè: Medici	fni. 4237. —
Levatrici	" 380. —
Ospitale	" 85563. —
Spese mortuarie	" 3154. —
Macello Scorticat.	" 1930. —
Costruzioni	" 96772. 14
cioè: Fabbriche	fni. 18254. 26
Acque	" 20321. 18
Strade	" 17018. —
Lastrico	" 41178. —
Milizia	" 1085. 7 ³ / ₄
Illuminazione	" 33212. 26
Nettezza pubblica	" 9046. 13
Divertimenti	" 12179. 58
Teatro	" 7400. —
Festività	" 4779. —
Altre spese in genere	" 17558. 59

Questo prospetto che dà il Comitato non segue l' ordine del conto consuntivo il quale ha rubriche determinate, inalterabili; esso è il risultato di que' spogli che il Consiglio ebbe a desiderare per proprio uso interno nell' anno decorso, e che riassumendo le varie rubriche del conto prescritto sotto categorie dei vari rami di pubblico servizio si ottiene migliore conoscenza dello stato dell' economia del Comune. Vi manca però una rubrica la quale propriamente non serve al conteggio materiale, ma che è propria di esame dello stato del Comune; vi manca cioè la cifra ipotetica degli affitti di quegli stabili i quali sono proprietà del Comune. Ma di questi stabili si terrà più abbasso parola, e si vedrà che la complessiva loro condizione odierna non è si certa da potersene fare calcolo completo, e farlo parziale si è creduto di riservarlo a tempi in cui le basi sieno più certe.

Secondo questo ristretto delle spese erogate nell' anno testè decorso vedesi la seguente gradazione nei dispendi:

Costruzioni pubbliche	fni. 96772. 14
Sanità pubblica	" 95264. 51
Amministrazione	" 64430. 36
Istruzione pubblica	" 63464. —
Sicurezza pubblica	" 39962. 28
Illuminazione	" 32212. 26
Casa dei poveri	" 29721. 4
Nettezza	" 9046. 13
Teatro	" 7400. —
Culto	" 5800. —
Incendi	" 4906. 24
Festività	" 4779. 58

In somma di fni. 453760. 14

Ai quali devesi aggiungere la somma che per l' importare precede tutte, quella per relazione di imposte pagate all' Erario Sovrano nella cifra di fni. 570000.

I quali dispendi paragonati con quelli di due anni addietro danno un aumento di 80000 fni. nelle avversuali all' Erario Sovrano, per l' attivazione dell' imposta sulle case, e circa fni. 50000 di aumento in altri rami di servizio, senza però che alcuno di questi specialmente sia sproporzionalmente aumentato. Né sulle erogazioni si farà parola figurando esse regolari, il che pure vuolsi notare siccome cosa che non offre occasione di rimarco,

Ed ora si passeranno in esame gli oggetti pei quali fu erogato il dispendio.

Comincierassi dapprima col corpo amministrante negli organi suoi dipendenti o negli organi ausiliari. È necessità, che l' amministrazione di pianta stabile ed antica vada ponendosi in armonia colle odierni istituzioni, o che le antiche le quali non sono cardinali, si coordinino nell' odierno sistema affinchè la volontà del supremo imperante il quale diede al suo fedel Comune di Trieste il reggimento municipale, abbia il suo effetto.

La quale istituzione non lascia dubbiezza per l' indole sua, perchè non nuova, nè per Trieste comunque per effetto delle invasioni nemiche per alcun tempo tenuta sospesa; nè per le provincie ereditarie ove da secoli è attivata, nè per altri luoghi di recente aggregazione all' impero. L' osservanza religiosa dello statuto in ogni incontro, voluta dalle superiori e supreme autorità; la costanza nel volere che ogni deliberazione in cose comunali parta dal Consiglio soltanto; l' attività propria assegnata al Consiglio entro i limiti di 500 fni., il benigno accoglimento che hanno le proposizioni e le suppliche del Consiglio, l' aggradimento mostrato alle proposizioni medesime, la posizione gerarchica accordata al corpo, fanno fede che la si voglia mantenuta ed attivata.

Delle incombenze politiche del Magistrato non s' intende minimamente parlare, che per queste v' hanno istituzioni e regolamenti, non punto alterati dall' istituzione comunale; ed a questo servizio sovraintendendo le superiori autorità spelta a queste il regolare quella pianta e quel dettaglio tutto che dal servizio è richiesto.

Ma pel servizio di semplice Comune la necessità di altri organi è stata in ogni tempo riconosciuta e sentita, in ogni tempo s' è fatto uso, o si è cercato di farne, comunque con effetto variato e non sempre sicuro. Spiace di non vedere nella relazione del Contoreso per l' anno consumato, indicazione alcuna nè sul servizio dei Capi Contrada, nè su quello degli Agenti Comunali.

Ma forse il Magistrato si riservava di toccare quest' argomento altra volta raccomandato, nell' occasione delle proposizioni da farsi del conto di previsione.

La naturale rimarca che su questo ramo di servizio si affaccia tosto, si è il difetto di propria contabilità, la quale dopo la sfera ampliata dell' attività propria del Consiglio si rende indispensabile. Ma di questo organo di servizio ebbe già ad occuparsi il Magistrato siccome è noto per varie discussioni, e facendo giustizia alle lo-devoli sue intenzioni e sollecitudini a ciò che sia provveduto a questo ramo importante e vitale, si augura che concretata la proposizione venga anche portata a maturità di effetto.

Il ramo di sicurezza pubblica offre soddisfacenti risultati nella cifra dei dispendi, e nel servizio di Polizia; nel quale l' attivazione di guardie civili si è mostrata sicura e gradita. E questa istituzione si è manifestata adatta all' indole del popolo, il quale si mostrò contenibile con meno apparato di forza di quello che dovesse sembrare a primo giudizio, e prova ne sieno gli affollamenti a ripetute ricorrenze dell' anno, ed in occasioni di ilarità spesso eccedenti, nelle quali non avvennero disordini da ritenere insufficiente il sistema adottato. Il quale si mostra desiderabile anche per l' effetto di abituare il popolo ad obbedire alla forza morale del potere. Bensi il servizio della guardia sedentaria, nelle vie e nelle piazze più frequentate da carri in ogni direzione, specialmente nelle giornate di più frequente affluenza, è desiderato più efficace.

Quanto alla polizia di campagna, ogni notizia manca, nè si saprebbe dire in quale conto abbia a tenersi la voce che siesi stata conceduta la forza in qualche contrada ed in qualche circostanza a private persone, permettendo la percezione di tassa, locchè non vuolsi credere.

L' istruzione pubblica lascia a desiderare alcun che nelle scuole popolari; non già a colpa di volontà del corpo insegnante, piuttosto per difetto di istituzioni in alcune delle persone; dacchè si è potuto osservare che qualche maestro insegni l' italiano senza conoscerne gli elementi principali. Il che torna di grave pregiudizio perchè quella parte di popolo che è di lingua italiana, ed è la maggiore, ha bisogno di apprendere questa lingua, non nei trivi e nelle piazze, ma nelle scuole affinchè serva loro nella vita per gli usi cittadineschi, e sia mezzo a comprendere i precetti di religione, i precetti di morale, e quelle istruzioni che servano a migliorare la loro intelligenza. Non difetta di intelligenza naturale la gioventù nostra, ma ha duopo di venire coltivata e diretta per le vie, nelle quali soltanto può procedere, affinchè non si avveri che l' ignoranza o peggio, ed il torto parlare del popolo, sieno effetti del non giungere all' intelletto quelle lezioni che con tanto pubblico dispendio sono costretti di ascoltare.

La scuola di canto promette buoni effetti, però l' istituzione è novella, ed ha duopo di essere mantenuta appunto perchè novella nello spirito dell' istituzione affinchè non abbia a tralignare, di che si fa raccomandazione.

La scuola di ginnastica è più giovane ancora, e non dovrebbe parlare perchè nell' anno consumato non fu che esperimento e questo pure incipiente. Pure perchè non abbia a tralignare fino dal suo nascere, conviene che sia raccomandata, affinchè ne prenda altra piega, nè altro divenghi che istituzione di comunale utilità.

Della Biblioteca non farassi menzione più che coll' annunciare avere l' Eccelso Governo approvate le deliberazioni di questo Consiglio per lo stato futuro della Biblioteca, ed esserne imminente l' attivazione.

(Sarà continuato)